

**Ordinanza  
sull'Istituto universitario federale per  
la formazione professionale  
(Ordinanza IUFFP)**

del

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza IUFFP del 14 settembre 2005<sup>1</sup> viene modificata come segue:

*Art. 10 cpv. 2 - 4*

<sup>2</sup> Gli organi e i rispettivi membri tutelano gli interessi dell'Istituto universitario.

<sup>3</sup> Di fronte a tutte le decisioni che toccano i loro interessi personali o quelli di una persona a loro vicina, i membri degli organi chiedono la ricusa. In caso di conflitti d'interesse durevoli si dimettono dalla loro carica.

<sup>4</sup> In presenza di motivi gravi, l'autorità di nomina può revocare in qualsiasi momento un organo o singoli membri.

*Art. 11 cpv. 1, 1<sup>bis</sup>, 1<sup>ter</sup>, 2 e 3 lett. i*

<sup>1</sup> Il Consiglio dello IUFFP si compone di nove membri.

<sup>1bis</sup> Il Consiglio federale nomina i membri per quattro anni. È possibile rinnovare più volte la nomina.

<sup>1ter</sup> Esso nomina la presidente o il presidente nonché la vicepresidente o il vicepresidente.

<sup>2</sup> All'atto della nomina dei membri il Consiglio federale fissa la rispettiva retribuzione di base nonché le indennità giornaliere e le spese.

<sup>3</sup> Il Consiglio dello IUFFP:

- i. nomina la direttrice o il direttore, con riserva di approvazione da parte del Consiglio federale;

*Art. 13 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> Il Consiglio federale nomina l'organo di revisione.

RS .....

<sup>1</sup> RS **412.106.1**

2005-.....

<sup>2</sup> La sua posizione, nonché il suo compito e le sue competenze si allineano per analogia agli articoli 728 - 728c del Codice delle obbligazioni (CO)<sup>2</sup>.

*Art. 24 cpv. 1 e 1<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> L'Istituto universitario è sottoposto alla vigilanza del Consiglio federale. Esso intrattiene i suoi contatti con il Consiglio federale per il tramite del Dipartimento.

<sup>1bis</sup> Il Consiglio federale decide di anno in anno se dare scarico al Consiglio dello IUFFP in virtù dell'articolo 26 capoverso 1.

*Art. 25 cpv. 4 e 5*

<sup>4</sup> Il Dipartimento consulta la Commissione federale della formazione professionale in merito agli obiettivi strategici stabiliti nel mandato di prestazioni.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale misura il raggiungimento degli obiettivi al termine del periodo di prestazione. Se necessario può completare o modificare gli obiettivi.

*Art. 26 Resoconto*

<sup>1</sup> Entro sei mesi dalla fine dell'anno d'esercizio, il Consiglio dello IUFFP sottopone al Consiglio federale i seguenti documenti:

- a. il suo rapporto di gestione;
- b. il rapporto di verifica dell'organo di revisione;
- c. il rapporto del Controllo federale delle finanze, nella misura in cui esso abbia effettuato una revisione presso l'Istituto universitario durante l'anno d'esercizio.

<sup>2</sup> Il contenuto del rapporto di gestione rispecchia per analogia gli articoli 662– 670 CO<sup>3</sup>, mentre il rapporto di revisione si allinea all'articolo 728b CO.

<sup>3</sup> Nell'ultimo anno del periodo di prestazione, il Consiglio dello IUFFP redige inoltre un rapporto sul raggiungimento degli obiettivi strategici da presentare al Consiglio federale in vista del rinnovo del mandato di prestazioni.

<sup>4</sup> Il Dipartimento trasmette questi documenti e rapporti alla Commissione federale della formazione professionale per conoscenza. Questa redige un parere all'attenzione del Consiglio federale.

*Art. 32 Utile e riserve*

<sup>1</sup> Il Consiglio federale decide di anno in anno, nell'ambito dell'approvazione del consuntivo, riguardo all'impiego di un eventuale utile conseguito.

<sup>2</sup> Esso ha la facoltà di assegnare gli utili alle riserve.

<sup>2</sup> RS 220

<sup>3</sup> RS 220

<sup>3</sup> Le riserve vengono utilizzate per compensare perdite e per finanziare progetti e investimenti programmati.

*L'attuale capoverso 3 diventa capoverso 4.*

## II

La presente modifica entra in vigore il .....

....

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione: Hans-Rudolf Merz

La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova